

## UN ESEMPIO DI GIUSTIZIA SPAGNOLA: IL PROCESSO AGLI 'AUDITORI DI LUCERA' (1629-1631)

1. *Introduzione.* Non è un caso che il processo agli 'Auditori di Lucera', in cui furono coinvolti tutti i magistrati e subalterni dell'Udienza di Capitanata e Contado di Molise, accusati di abuso di potere per aver torturato un minorenni, per giunta innocente, si sia svolto nel Consiglio Collaterale in Napoli proprio tra il 1629 e 1631, il triennio in cui tornò quale visitatore del Regno Francisco Antonio de Alarcon, per ispezionarne gli uffici finanziari<sup>1</sup>.

---

Si è fatto uso delle seguenti abbreviazioni:

AGS. = Archivio General de Simancas, 'Segreterias Provinciales', (Secr. Prov.); Sección de Estado.

ASN. = Archivio di Stato di Napoli. 'Archivio del Collaterale' ('Coll.') = 'Notamenti' ('Not.').

BCL. = Biblioteca Comunale di Lucera.

BNN. = Biblioteca Nazionale di Napoli.

<sup>1</sup> Cfr. G. CONIGLIO, *I visitatori del vicereame di Napoli*, Bari 1974, pp. 66-77 (visita dell'Alarcon): l'Alarcon era già venuto il 22 gennaio 1622, per procedere ad un'inchiesta contro il duca di Ossuna, allora vicerè in Napoli. A quel tempo il visitatore aveva sottoposto a giudizio quattro consiglieri del Sacro Regio Consiglio, il di Gennaro, il Caravita, il di Giorgio, ed il Vargas; ordinandone arresto e confino. Poiché in seguito il successore dell'Ossuna, il cardinal Zapata, si era trovato in un periodo di torbidi, i consiglieri avevano colto l'occasione per farsi reintegrare nella loro carica, anche se il Consiglio d'Italia ne aveva ribadito la condanna il 21 febbraio 1625. L'Alarcon era dunque consapevole di quanto sarebbe potuto accadere se egli non avesse agito immediatamente, con sommo zelo e rapidità.

Per queste notizie cfr. anche E. GENTILE, *I visitatori generali nel regno di Napoli e un cartello infamatorio contro i regi ministri e ufficiali*, Casalbordino 1914, pp. 12-13 (quinta visita, 1628-1631, Francesco Antonio d'Alarcon) e G. ZARILLI, *Le visite di Francesco Alarcon e Danese Casati nel regno di Napoli*, in « Samnium » XXXVIII (1965), pp. 131-137. Cfr. anche G. MUTO, *Le finanze napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1638)*, Napoli 1980, pp. 37-38 e p. 51.

Difatti proprio in questo periodo alla monarchia spagnola, impegnata già da un decennio nella 'guerra dei trent'anni', occorreva rimpinguare massicciamente le casse dell'erario<sup>2</sup>: perciò era stato inviato nel viceregno l'Alarcon con il precipuo scopo di ottenere ulteriori donativi<sup>3</sup>.

Al Visitatore Generale era stato affidato un ulteriore incarico, tra i vari inerenti alla sua 'missione finanziaria': quello di indagare su quanto avvenuto nel 1627 al giovane Francesco Poliarco, di San Bartolomeo in Galdo, torturato e poi giustiziato, pur essendo innocente<sup>4</sup>. Uno zio del ragazzo, il dottor Tommaso Poliarco, aveva infatti appellato, il 16 nov. 1629, la sentenza a Madrid<sup>5</sup>: ed il 5 dic. dello stesso anno era intervenuto nella prima seduta tenutasi nel Collaterale in relazione a questo affare, esprimendo chiaramente il suo pensiero nel dichiarare che se « Sua Eccellenza (il Visitatore) non veniva in questo Regno, non haveria mai avuto giustizia »<sup>6</sup>.

Il sovrano perciò, inviando l'Alarcon in 'missione finanziaria', aveva colto l'occasione perché si indagasse anche su questo caso di abuso di potere nei riguardi di un innocente, per di più minorenne, trattato come il peggiore dei criminali, torturato e giustiziato dopo appena un'ora e mezzo, senza

<sup>2</sup> Cfr. G. D'AGOSTINO, *Parlamento e società nel regno di Napoli - secoli XV-XVII*, Napoli 1979, p. 136.

<sup>3</sup> Cfr. BNN Brancacc. ms. V 5 B 7, *Parlamenti di Napoli*, vol. VI f. 128: il duca d'Alba aveva convocato, il 23 luglio 1629, il quarto ed ultimo Parlamento Generale del suo mandato viceregnale per ottenere il 'donativo' ordinario di 1.200.000 ducati: ed i deputati avevano concluso (f. 140) « di dare a Sua Maestà un milione e duecento mila ducati conforme la proposta » e chiedere contemporaneamente alcune « grazie » per la Città. Perciò già pochi mesi prima dell'arrivo dell'Alarcon la Città aveva versato il donativo ordinario. Ma veniva richiesto un qualche donativo « Straordinario » per sopperire alle guerre sostenute in quel periodo dalla monarchia spagnola. Questo donativo « straordinario » sarebbe stato ottenuto, in ragione di 700.000 ducati, nel successivo Parlamento Generale, convocato dal vicerè conte di Monterey il 31 gennaio 1636 (ms. cit. vol. VII, f. 1 e f. 29 « conclusioni »). Cfr. anche G. CONIGLIO, *I visitatori... cit.*, p. 70: « L'obiettivo che domina nelle istruzioni date dall'Alarcon... è il rastrellamento di denaro da inviare in Spagna ».

<sup>4</sup> Cfr. P. L. ROVITO, *Il 'Syndicatus officialium' nel regno di Napoli. Aspetti e problemi dell'irresponsabilità magistratuale nell'età moderna*, in *L'educazione giuridica*, VI - *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*. Tomo I - *Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 531-575. (Per il processo agli uditori di Lucera cfr. pp. 533-536).

<sup>5</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 437 ff. 6v.-8.

<sup>6</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19 f. 124v.

attendere per ventiquattro ore le dovute informazioni, come stabilito dalle norme vigenti in quell'epoca<sup>7</sup>.

Naturalmente appariva chiaro che i magistrati, imbattutisi nel Poliarco mentre chiedeva la strada per Lucera, « solo, senza nissuna arma se non con un rosario da nuestra Señora dentro la sacca »<sup>8</sup>, avevano immediatamente pensato di incriminarlo con l'accusa di appartenere alla banda di Lorenzo di Santo Sosso, per poter poi estorcere alla famiglia una congrua ricompensa — a mo' di riscatto — quando lo avessero prosciolto. E questo traspariva anche dalle parole dello zio Tommaso: infatti egli, nella già citata seduta del 5 dic., dopo aver ascoltato le deposizioni dell'uditore Crescentio e dell'avvocato fiscale Giovan Maria Campana, che si accusavano vicendevolmente, chiedendo anche l'incriminazione del preside dell'Udienza di Lucera, Giovan Vincenzo Strambone, duca di Salsa, aveva esclamato, ormai al limite della pazienza, che « la verità era che tutti erano stati insieme, et de conserto, et che l'erano stati promessi 400 ducati per indultare Marullo et che la povertà sua non ce lo poteva provare », ma che se non fosse stato inviato l'Alarcon nel Regno, egli non avrebbe mai potuto ottenere giustizia<sup>9</sup>.

Comunque il giovane Poliarco, pur avendo confessato, su istigazione dei magistrati, che gli avevano promesso la libertà di appartenere alla suddetta banda, fu giustiziato ugualmente. Egli, sottoposto a terribili torture, si era convinto a confessare una qualsiasi cosa, sia pure non vera pur di riottenere la libertà<sup>10</sup>; ma non aveva resistito ai tormenti, trovando la morte, e così i magistrati non erano più potuti tornare indietro, suscitando lo sdegno della famiglia del ragazzo, che forse stava facendo ogni tentativo per liberarlo.

---

<sup>7</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19 ff. 93v.-84 (14 nov. 1629), secondo il consigliere Lottiero « ... il termine che se le diede de un hora et meza, non le giovò per poterse difendere... » e (*ibidem* f. 126, 5 dic. 1629) la brevità del termine era stata tanta che egli « non se ne potè avvalere, tanto magiormente perché era forastiero, et perciò fu, come l'havessero appiccato senza darle termine... ».

<sup>8</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 92v. (14 nov. 1629).

<sup>9</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19 f. 124v. (5 dic. 1629).

<sup>10</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 29v. (16 giu. 1631): giunto il 23 luglio 1627 Tono Martucio, uno dei « compagni » indicati dal Poliarco quali complici, quest'ultimo, ritenendo di aver adempiuto a quanto richiesto, « se alzò dicendo ' mo me volite mandare mo ' »; e questo faceva ritenere « que le estava promettida la liberacion, y que el mismo Auditor le hizo senos con la boca que callasse ».

Perciò l'Alarcon, giunto in Napoli nel 1628<sup>11</sup>, pur attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal sovrano il 14 e il 26 aprile dello stesso anno<sup>12</sup>, cominciò ad occuparsi attivamente anche di questo processo, svoltesi rapidamente e « ad modum belli », pur non risultando il ragazzo un notorio bandito: il visitatore però mentre nelle prime sedute del Consiglio Collaterale si era mostrato molto intransigente, facendo intendere di voler punire i magistrati colpevoli<sup>13</sup>, durante il corso del dibattito cominciò a cambiare tono, mostrandosi meno severo; allo stesso tempo si cercava attivamente un « capro espiatorio », individuato infine nella figura del mastrodatti, Francesco Angrisano, accusato di aver trascritto in modo non veritiero gli atti del processo<sup>14</sup>.

Una certa spiegazione di questo atteggiamento dell'Alarcon si può ricercare negli avvenimenti politici dell'epoca: infatti il visitatore in un primo momento si era voluto attenere scrupolosamente alle direttive del sovrano; ma quando era giunto il momento di accordarsi con la magistratura napoletana sull'entità del donativo straordinario<sup>15</sup>, egli aveva dovuto promettere di

<sup>11</sup> Il GENTILE, *I visitatori...*, cit., p. 12, riferisce che l'Alarcon annunciò la visita con un suo bando, il 28 giugno 1628.

<sup>12</sup> G. CONIGLIO, *I visitatori...*, cit., p. 66 menziona la « Comision que Vuestra Magestad da para la visita general del Reyno de Napoles que ha de hazer don Francisco Antonio de Alarcon » del 14 aprile 1628, in cui è inserito un riassunto delle istruzioni date per la visita. Lo ZARILLI, *Le visite...*, cit., p. 131, riferisce invece delle istruzioni in versione integrale, molto precise ed in sette punti, date all'Alarcon in Madrid il 26 aprile 1628.

<sup>13</sup> ASN, *Coll. Not.*, vol. 19, f. 97v. (14 nov. 1629): « ...los Auditores no se puedam excusar... ellos so en latissima culpa... ».

<sup>14</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 20, f. 128 (2 sett. 1630): il consigliere Scipione Rovito riferiva « che tutta la colpa risulta contro lo Mastro d'atti il quale non scrisse la verità... »; il visitatore, « que... à rispetto del Mastro d'atta pars magna fuit que tiene la culpa de todo... ».

<sup>15</sup> Per il « donativo 'straordinario' » cfr. G. D'AGOSTINO, *Parlamento...*, cit., pp. 40-41: il contributo straordinario era stato inserito per la prima volta nel Parlamento Generale del 1611 (durante il periodo delle riforme finanziarie del vicerè conte di Lemos) per evitare la quindicennale numerazione dei fuochi: questo secondo 'donativo' dal 1611 in poi gravò però ordinariamente per 300.000 ducati annui, senza più soluzione di continuità, proprio per le crescenti esigenze della monarchia spagnola, impegnata nel suo catastrofico conflitto. Il 'donativo' straordinario richiesto dall'Alarcon, questo si sarebbe ottenuto nel successivo Parlamento Generale convocato il 31 gennaio 1636 dal vicerè Monterey e sarebbe ammontato a ben 700.000 ducati (cfr. *Parlamenti di Napoli*, ms. cit., vol. VII, f. 29: e per questo Parlamento sarebbe stato eletto 'Sindaco' proprio il duca di Salza, Giovan Vincenzo Strambone, *ibid.* f. 30).

non inferire ulteriormente sui magistrati di Lucera, colpevoli senza ombra di dubbio ma, in quanto appartenenti alla loro 'casta', da difendere ad ogni costo. E naturalmente a queste argomentazioni il visitatore aveva dovuto cedere, ben sapendo che una eccessiva severità nei confronti di quei magistrati avrebbe potuto pregiudicare la sua missione principale, quella di ottenere un cospicuo donativo. Nell'ultima seduta processuale, tenutasi nel Collaterale il 16 giugno 1631, l'Alarcon, già in procinto di ripartire per la Spagna<sup>16</sup>, « no hablo palabra »<sup>17</sup>, proprio perché aveva ormai ottenuto quanto richiesto e non gli conveniva più discutere su questo scabroso caso di abuso di potere.

Delle blande ripercussioni si sarebbero avute solo alcuni anni dopo, quando, in due sedute del Consiglio d'Italia, tenutasi rispettivamente a Madrid nel 1640 e nel 1643, sarebbero stati condannati Giovan Vincenzo Strambone, duca di Salza, preside dell'Udienza di Lucera fino al 1629<sup>18</sup>, per aver perpetrato degli abusi su degli arredamenti<sup>19</sup>, ed i due uditori, Angelo de Crescenzo e Bartolomeo de Angelis, per aver maltrattato un prigioniero<sup>20</sup>. Ma solo ai due uditori, assolti nel processo napoletano per insufficienza di prove<sup>21</sup>, furono comminate delle multe<sup>22</sup>. Lo Strambone invece, dopo essere stato assolto con formula piena nel processo napoletano<sup>23</sup>, proseguì nella sua brillante

---

<sup>16</sup> Egli sarebbe infatti ripartito il 13 sett. 1631: cfr. BNN ms. X B 66, *Aggionte alli Giornali di Scipione Guerra con alcune postille d'Innocenzo Fiudoro di Napoli d'Austria, 1629-1631*, f. 104 (altra copia, BNN ms. X B 50). Tali *Aggionte* sono state poi trascritte da S. Volpicella, nell'« Arch. Stor. delle Prov. Napoletane », voll. XXXVI-XXXVII (1911-12).

<sup>17</sup> ASN, *Coll. Not.*, vol. 24, f. 33v. (16 giu. 1631).

<sup>18</sup> Nelle ' *Aggionte...* ', ms. cit., f. 21v., l'a. riferisce che, verso il 25 ott. 1629 « partì il Marchese di Rioli di casa Pignone provvisto dell'ufficio di preside di Lucera di dove è partito Giovan Vincenzo Strambone duca di Salza ».

<sup>19</sup> G. ZARILLI, *Le visite...*, cit. pp. 140-141: nella consulta del 22 ott. 1640 lo Strambone fu condannato per aver arrendato degli emolumenti delle carceri per trenta ducati al mese. Cfr. anche G. CONIGLIO, *Il vicereame di Napoli nel sec. XVII*, Roma 1955, p. 187: erano stati accusati di abusi, frodi e violenze... i duchi di Noia e Salsa (G. V. Strambone, n.d.r.).

<sup>20</sup> G. ZARILLI, *Le visite...*, cit., p. 142: nell'ultima consulta della ' *Junta de Visitas* ', in relazione alla visita dell'Alarcon, del 30 giu. 1643.

<sup>21</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 34, (16 giu. 1631): « Auditores et fiscalis habilitentur in forma ».

<sup>22</sup> G. ZARILLI, *Le Visite...* cit., pp. 142-143: le condanne, peraltro miti, consistettero solo in multe, delle quali i condannati si sarebbero ben presto rifatti, quando avessero nuovamente iniziato le loro illecite attività.

<sup>23</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 34 (16 giu. 1631): « Non procedatur contra Presidem ».

carriera: fu eletto « sindaco » del Parlamento Generale convocato dal vicerè Monterey il 13 gennaio 1636, quale esponente del 'Seggio' di Nido<sup>24</sup> — carica tra le più prestigiose e ambite per la nobiltà di 'Seggio'<sup>25</sup> — anche per la sua amicizia con il consigliere Scipione Rovito<sup>26</sup>. Ed il 29 luglio dello stesso anno otteneva l'introduzione nel Consiglio Collaterale<sup>27</sup>, forse proprio per la sua abilità nello svolgere la missione di « sindaco » del Parlamento Generale. L'anno seguente, infine, egli divenne preside della Provincia di Principato Ultra<sup>28</sup>: e proprio nell'esercizio delle sue funzioni

<sup>24</sup> *Parlamenti di Napoli*, ms. cit., vol. VII. f. 30.

<sup>25</sup> Per la funzione del 'sindaco' cfr. G. D'AGOSTINO, *Parlamento...*, cit.; questi, assieme ai rappresentanti della Capitale, appare in assemblea sin dal primo Parlamento convocato da Alfonso II d'Aragona (p. 148) ed il suo ruolo, già qualificato, è destinato a sostanziali sviluppi in seguito, fino a giungere alla presidenza ed al controllo dell'assemblea (p. 149). Cfr. anche pp. 19-20 e pp. 124-125 dello stesso vol. La sua funzione era importante solo nella prima seduta, che aveva in special modo una funzione rappresentativa (cfr. pp. 21-25), ma in special modo nelle successive, in cui si discuteva del 'donativo': e proprio dal sindaco dipendeva il corretto andamento delle votazioni e dei lavori dell'assemblea (pp. 25-26). Dopo la votazione del 'donativo', venivano raccolte le 'grazie' da presentare al sovrano da una commissione ristretta, presieduta dal sindaco (p. 151). In tal modo la Capitale, esclusa dai lavori relativi alla votazione del 'donativo', doveva puntare sull'ampliamento delle funzioni del 'sindaco' e sulle sue prerogative: perciò nelle funzioni del sindaco si saldavano il controllo della nobiltà urbana sul governo cittadino e la preminenza che egli intendeva esercitare in parlamento (p. 153).

<sup>26</sup> F. CAPECELATRO, *Degli annali della città di Napoli*, parti 2 (1631) (1640), Napoli 1849 (ed. S. Volpicella): l'a. riferisce (parte I, p. 43) che lo Strambone, a fine 1635, fu eletto sindaco dei Cavalieri di Nido, anche perché grande amico e partigiano di Scipione Rovito, « per render grazie a Iddio della vittoria ottenuta dal Cardinal d'Austria in Francia, scacciando l'oste francese d'attorno Lovanio... ».

<sup>27</sup> ASN *Coll. Not.*, vol. 33, f. 29v. (29 lu. 1636): il segretario riferiva di avere appreso dal vicerè che il sovrano aveva dato mandato « al Duque de Salza de la Plaza del Cons. o Collat ». Cfr. anche la *Relazione diretta al sig. Duca di Medina de las Torres intorno allo stato presente di varie cose nel regno di Napoli ed altri avvertimenti che occorrono, dovendosi adempiere il tutto in conformità degli ordini di Sua Maestà*, pubblicata a cura di S. VOLPICELLA nell'« Arch. Stor. delle Prov. Napoletane » IV (1879), p. 486, in cui il conte di Monterey menzionava il « Duca di Salsa Giovan Vincenzo Strambone, Preside della Provincia di Principato Ultra... del Consiglio Collaterale e Cavaliere perfetto ».

<sup>28</sup> Cfr. la *Redazione...*, cit., p. 487 « Della Provincia di Principato Ultra è Preside Giovan Vincenzo Strambone Duca di Salsa, cavaliere di ottime qualità attento e vigilante in ciò ch'è del suo carico ». Per tutte queste

sarebbe morto, una diecina di anni dopo, « per servizio di Sua Maestà Cattolica nella città di Ariano a tempo delle Revoluzioni di questo Regno »<sup>29</sup> (secondo il Capecelatro verso il 21 marzo 1648<sup>30</sup>). Anzi, in seguito alla sua eroica morte, avvenuta per difendere la provincia posta sotto la sua giurisdizione, attaccata dai 'popolari', il figlio ed erede Andrea avrebbe ottenuto, come grazia speciale del Re di Spagna, la concessione di non dover presentare alla Camera della Sommaria il relevio per la morte del padre, che con la sua morte aveva mostrato tutta la sua fedeltà al Regno<sup>31</sup>.

Le vicende dello Strambone mostrano dunque che vigea proprio quanto affermato dal giudice Ferrante Balboa nella prima seduta processuale: « ...judici licet occidere impune... »<sup>32</sup> e dal giudice Giovan Luise Piscicello che, nella seduta successiva, raccomandava di salvaguardare assolutamente la « riputatione de Ministri », per quanto essi fossero colpevoli<sup>33</sup>.

L'unico da punire severamente rimaneva dunque proprio il mastrodatti: ma quest'ultimo, conoscendo bene l'andamento dei processi, in cui si cercava sempre di colpire « l'ultima ruota del carro », era prudentemente fuggito ancor prima della conclusione del processo<sup>34</sup>.

---

notizie cfr. anche F. CAPECELATRO, *Diario contenente la storia delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650*, a cura del Marchese Angelo Granito principe di Belmonte, Napoli 1854, vol. III, p. 92, nota 1): Giovan Vincenzo Strambone, duca di Salsa, « fu ... cavaliere del Seggio di Porto, di onorevol famiglia, fu Sindaco per la Città di Napoli nel parlamento che si fece al tempo del Conte di Monterey, per la qual cagione fu creato del Consiglio Collaterale; governò lodevolmente questa Provincia di Principato Ultra molti anni, e morendo bene agiato lasciò ricchi e in buono stato i suoi figlioli, dei quali il primogenito è Duca di Salsa Principe della Volturara e signore di altre castella ». Si badi che l'acquisto del feudo di Vulturara era avvenuto tra 1630 e 1631, mentre era ancora in corso il processo nei confronti dei magistrati lucerini: per tali notizie cfr. ASN, *Sommaria - Cedolari*, vol. 65, ff. 8-8v. (1639).

<sup>29</sup> ASN., *Sommaria-Cedolari*, vol. 65, ff. 159-159v. (15 mar. 1649).

<sup>30</sup> F. CAPECELATRO, *Diario...*, cit., vol. II, parte II, p. 382 e vol. III, p. 92.

<sup>31</sup> ASN., *Sommaria - Cedolari*, vol. 65, ff. 159-159v. (1649-Salza); cfr. *ibid.* vol. 1° ff. 236-237 (1649 - Pomigliano): « il Duca (di Salza) è morto nella città d'Ariano a tempo delli Rumori per servitio ed mantenimento della Corona di Spagna... » per cui viene concesso al figlio ed erede Andrea, che ha in quell'occasione « miracolosamente scampato la vita » di non essere molestato ... per il Relevio » di questo e degli altri feudi posseduti.

<sup>32</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 93 (14 nov. 1629).

<sup>33</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 129v. (5 dic. 1629).

<sup>34</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 4, f. 34v. (16 giu. 1631): nell'ultima seduta processuale il consigliere Scipione Rovito decretava di doversi « procedere contro il Mastrodatti, che è fuggito ».

2. *L'Udienza provinciale di Capitanata e Contado di Molise*. Le Udienze provinciali, derivate — secondo quanto afferma il Police — dall'antico 'Tribunal Justitiarii' di Federico II, e forse anche da qualche altro istituto giuridico precedente<sup>35</sup>, ebbero una sistemazione definitiva con Alfonso I d'Aragona, che aveva diviso il Regno 'di qual dal faro' in dodici provincie<sup>36</sup>. Ognuna di esse divenne una versione ridotta della Gran Corte della Vicaria — tribunale napoletano diviso in due ruote, una criminale ed una civile<sup>37</sup> — facendone le veci nel suo territorio. Perciò in ogni capoluogo delle Udienze provinciali vi era un tribunale con tutte le caratteristiche di quello centrale: e qui dovevano risiedere<sup>38</sup> il preside, capo dell'Udienza<sup>39</sup>, assieme agli Uditori<sup>40</sup>, all'avvocato fiscale, all'avvocato dei poveri, al mastrodatti ed a svariati 'algozini', personale occorrente per ispezioni, arresti, ecc.<sup>41</sup>. Questo tribunale, competente per le prime istanze<sup>42</sup>, poteva procedere sia con un « *judicio ordinario* ...

<sup>35</sup> D. ANTONII POLICE, PATRITI PUTEOLANI, olim in Regis Audientiis, Aprutii Citra, et Principatus Citra Regii Auditoris, *De Praeinentiis Regiarum Audientiarum Provincialium Tractatus* (1690-1694), Napoli, cap. I, p. 2.

<sup>36</sup> A. POLICE, *De Praeinentiis...*, cit., p. 2; cfr. anche G. B. CERVELLINO, *Descrizione, ovvero guida delle Università di tutto il Regno di Napoli*, Napoli 1756; R. PESCIONE, *Corti di giustizia nell'Italia Meridionale*, Milano-Roma-Napoli 1924, pp. 119-137 (Giustizieri e Udienze Provinciali); N. BECCIA, *La Regia Audienza Provinciale di Capitanata e Lucera*, Bari 1942, pp. 1-20 (p. 3); G. B. CIFUNI, *Lucera sede di giustizia*, Lucera 1945, pp. 1-42 (p. 3); V. I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647)* Firenze 1970, p. 80.

<sup>37</sup> R. PESCIONE, *Corti...*, cit., pp. 77-117; V. I. COMPARATO, *Uffici...*, cit., pp. 69-70.

<sup>38</sup> Cfr. A. POLICE, *De Praeinentiis...*, cit., p. 3: nei primi tempi i giustizieri dovevano percorrere la provincia per mantenerla in ordine (p. 2); al tempo di Giovanna II, però, si stabilì che gli ufficiali dovevano rimanere nel capoluogo, da cui potevano uscire solo con il permesso del vicerè, per giudicare le cause importanti non trasferibili in città.

<sup>39</sup> Cfr. A. POLICE, *De Praeinentiis...*, cit., p. 4: il preside era detto anticamente giustiziere; in seguito prese il nome di vicerè o governatore della Provincia o capitano a guerra, poiché racchiudeva in sé tre poteri, giudiziario, amministrativo e militare: cfr. anche G. B. CIFUNI, *Lucera...*, cit., p. 3.

<sup>40</sup> Cfr. A. POLICE, *De Praeinentiis...*, cit., p. 2: gli uditori, detti anche giudici fino al 1588, erano due (tranne in Calabria, tre, ed in Principato Ultra, uno); al tempo del vicerè conte di Lemos divennero tre e durante il vicereame del duca di Medina il numero fu portato a sei per ogni provincia; infine, nel 1674, furono ridotti dal sovrano a tre per provincia.

<sup>41</sup> Cfr. A. POLICE, *De Praeinentiis...*, cit., p. 2; R. PESCIONE, *Corti...*, cit., pp. 119-137; V. I. COMPARATO, *Uffici...*, cit., p. 80.

<sup>42</sup> Cfr. V. I. COMPARATO, *Uffici...*, cit., p. 80.



cum debitis dilationibus... »<sup>43</sup>, attendendo l'esito delle indagini e delle testimonianze<sup>44</sup>; sia con « straordinario modo omissis dilationibus... contra notorios malfactores flagrantia facinora parantes »<sup>45</sup>, quando ci si trovava di fronte ad un notorio bandito o in casi di flagrante delitto<sup>46</sup>. Quest'ultimo modo di procedere era detto « ad modum belli » proprio perché si agiva come se si fosse in guerra. Nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad un notorio malfattore i magistrati, per ottenere un rapido giudizio, avevano la facoltà di istruire un sommario processo nel più breve tempo possibile, giudicare il reo, condannarlo e giustiziarlo immediatamente, in modo che questi non avesse il tempo di chiamare i suoi complici per essere aiutato a sfuggire alla giustizia. Questo procedimento veniva usato in special modo quando si era formata qualche banda di pericolosi assassini o delinquenti: e tali eventi si verificavano spesso in quel periodo, specie a seguito delle frequenti carestie, che spingevano la popolazione del viceregno ad utilizzare, per sopravvivere, proprio questi terribili sistemi. Ma anche un povero innocente, quale il Poliarco, poteva trovarsi coinvolto nello stesso tipo di giudizio: e questo capitava quando, come in questo caso, poteva balenare nella mente dei magistrati l'idea di ottenere dalla famiglia dell'imputato un congruo riscatto, in cambio del proscioglimento dalle accuse. Tale fu dunque l'argomento di cui si discusse durante il processo napoletano: se e quanto fosse lecito, e in quali termini, procedere « ad modum belli ».

Per l'Udienza Provinciale di Capitanata, a cui, verso la metà del 1500 era stato unito il Contado di Molise<sup>48</sup>, si era scelto quale sede di residenza Lucera<sup>49</sup>, già sede del giustizierato al tempo di Giovanna I<sup>50</sup>.

<sup>43</sup> A. POLICE, *De Praeinentiis...*, cit., p. 3.

<sup>44</sup> Cioè quanto si sarebbe dovuto fare per il giovane Poliarco: di solito si attendevano ventiquattro ore prima di eseguire la sentenza, per poter esaminare le testimonianze; ma al ragazzo (come riferiva il consigliere Lottiero. cfr. ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, ff. 93v-94, 14 nov. 1629) fu concessa solo un'ora e mezzo di tempo.

<sup>45</sup> A. POLICE, *De Praeinentiis...*, cit., p. 3; R. PESCIONE, *Corti...*, cit., pp. 119-137.

<sup>46</sup> Il Poliarco fu dunque trattato come un notorio bandito, cioè con la procedura detta « ad modum belli » benché non fosse stato trovato « in fragranti » (ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 129v., 5 dic. 1629).

<sup>47</sup> A. POLICE, *De Praeinentiis...* cit., p. 3; R. PESCIONE, *Corti...*, cit., pp. 119-137.

<sup>48</sup> Cfr. G. B. GIFUNI, *Lucera...*, cit., p. 3; A. LA CAVA, *Un comune pugliese nell'età moderna. Note di storia economica e civile di Lucera*, in « Arch. Stor. delle Prov. Napoletane » (29) 1943-(30) 1944-46 (p. 123 del n. 29).

<sup>49</sup> Cfr. G. B. GIFUNI, *Lucera...*, cit., p. 3: questi (pp. 5-6) confuta al

La città di Lucera, Regio Demanio fin dalla prima concessione ottenuta da Carlo II d'Angiò, avrebbe conservato tale privilegio per sempre, pur avendo subito, tra il 1649 ed il 1692, una causa per la reintegra, brillantemente superata<sup>51</sup>.

In Lucera risiedevano, all'epoca degli avvenimenti del 1627, il preside dell'Udienza, Giovan Vincenzo Strambone duca di Salsa, del seggio di Nido, gli uditori Angelo Crescentio e Bartolomeo de Angelis, l'avvocato fiscale Giovan Maria Campana, il mastrodatti Francesco Angrisano, il segretario Leandro Baccalaro ed i componenti minori, Marco Antonio, Camillo Castropiano, Carlo de Aspido e Giulio Solo<sup>52</sup>.

3. *Avvenimenti del luglio 1627*. Il 22 luglio 1627 il giovane Francesco Poliarco, di San Bartolomeo in Galdo, « sin armas, solo con la corona ò

BECCIA, *La regia Audienza...*, cit., pp. 3-4, la cosiddetta « tradizione di San Severo », secondo la quale il capoluogo dell'Udienza di Capitanata sarebbe stato per qualche tempo San Severo; si sa peraltro che l'Udienza poteva essere itinerante, sia pure col permesso del vicerè (cfr. A. POLICE, *De Praemi-mentiiis...*, cit., p. 4). Perciò è possibile che per qualche periodo, e per motivi ben precisi, l'Udienza abbia risieduto in San Severo o in altre città o paesi del suo territorio, ma certo non in forma stabile e definitiva. Il Tribunale, comunque, è rimasto a Lucera fino al 1923, anno in cui è stato trasferito a Foggia, dove si trova ancor oggi.

<sup>50</sup> Cfr. G. B. GIFUNI, *Lucera...*, cit., p. 4.

<sup>51</sup> Cfr. L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, Napoli 1802, libro V, pp. 287-302 (pp. 301-302); G. B. D'AMELY, *Storia della città di Lucera*, 1861, p. 224: la concessione di Carlo d'Angiò fu riconfermata da Giovanna II (p. 258) e da Carlo V (p. 282); solo nel 1642 sorse una terribile controversia in quanto il re Filippo IV, volendo ricompensare il conte Galasso, generale dell'armata imperiale d'Austria gli concesse Lucera per 60.000 ducati. Ma la città, difesa dall'avvocato Pietro de Fusco nel 1692 (cfr. L. GIUSTINIANI, *Dizionario...*, cit., p. 302) ottenne nuovamente la concessione di Regio Demanio da Carlo II il 23 febbraio dello stesso anno, mantenendola per sempre. Cfr. anche V. COLETTI, *Indagini storiche sopra Lucera*, Pompei 1934, pp. 128-129.

<sup>52</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, ff. 98-98v. (14 nov. 1629). Per il Campana cfr. anche BCL, *Elementi di storia lucerina* (ms. vari), vol. I n. 8; E. CAVALLI, *Cittadini illustri di Lucera* (dal 1400 in poi: al n. 3 è citato Giovan Maria Campana, nominato consigliere da Filippo IV nel 1621); N. TOPPI, *De origine omnium tribunalium nunc in castro Capuano fidelissimae civitatis Neapolis existentium*, pars. II, Neapoli, 1659, lib. IV, cap. I; n. 176, p. 365: l'a. traccia un'ampia biografia di questo « Patritius Lucerinus » che concluse la sua brillante carriera politica con l'elezione, il 9 lu. 1652, a 'Consigliere Regio', circa quattro anni prima della sua morte.

rosario en la faltriquera y con una sottanilla nigra como à estudiantes »<sup>53</sup>, « andava dimandando la strada dell'Audientia de Lucera »<sup>54</sup>, dove probabilmente si stava recando per seguire qualche corso di studi. Ma, proprio « à la entrada de Luchera », aveva incontrato l'« Auditor Bartolomeo de Angelis... con el Preside »; immediatamente l'uditore, cogliendo al volo l'occasione propizia, aveva accusato il ragazzo di far parte della banda « de Lorenzo de Santo Sosso »; e poiché il ragazzo si era affrettato a negare, « le dio una boffettata, y le coprio el rostro con una cappa, y le embiò à casa del Preside »<sup>55</sup>.

Questa testimonianza contro il de Angelis mostra come fin dal primo momento l'uditore, assieme al preside, avesse architettato il piano, accusando il ragazzo di un delitto ben preciso, in modo da poterlo rapidamente giudicare « ad modum belli », se la famiglia non fosse intervenuta prontamente.

Il povero Francesco, dunque, pur essendo minorenne « como parece por la fee del bautismo », e cioè non imputabile, e pur mostrando nel « rostro... que era inocente, y no su bandito, ni haver andato al sol ny en la campana »<sup>56</sup>, fu condotto nel « camerino del Preside »: e qui « en su presencia... » non solo ebbe dal « secretario de dicho Preside, con un cordel annudado... muchos azotes en les espaldas, y por el cuerpo »<sup>57</sup>; ma si sentirono anche « fuera de la Camara golpes que se davan al Poliarco, y voces que deciam 'por amor de Dio, por amor de Dio' ». Perciò l'avvocato fiscale, Giovan Maria Campana<sup>58</sup>, disse « al Poliarco que declarasse son comparenos que le haria liberar »<sup>59</sup>. Così questi, ormai allo stremo delle forze e sfinite dalle torture, senza avere più alcuna speranza di salvezza, se non quella di essere rilasciato se avesse confessato quanto suggerito fin dall'inizio, al momento della cattura, nella stessa mattinata del 22 luglio, si decise ad esporre la « su confesion »: dopo aver dichiarato di essere minorenne e giurato di dire la verità, « confessò que en compañía de Antonio Martucio, y Luca Marinelo, mozos ciuda-

<sup>53</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 28 (16 giu. 1631).

<sup>54</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 92v. (14 nov. 1629).

<sup>55</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 29v. (16 giu. 1631).

<sup>56</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 28 (16 giu. 1631) - imputazioni contro l'ingiusta sentenza del Poliarco.

<sup>57</sup> ASN., *Coll. Not.*, cit., vol. 24, f. 28v. (16 giu. 1631) - testimonianza contro i magistrati colpevoli.

<sup>58</sup> Che pure era stato ricordato come 'giurista di vaglia', di provata onestà, da L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, vol. I, p. 48 - cfr. anche nota 52.

<sup>59</sup> ASN., *Coll. Not.*, col. 24, f. 29 (16 giu. 1631) - testimonianza contro l'avvocato fiscale.

danos de Luchera, avea andato en el mes de abril de à quel anò en comitiva de Lorenzo Santo Sosso y que el dicho Lorenzo en su compania havia cometido diversos delittos de robos, recattos y muertes »<sup>60</sup>.

Ma ciò non bastò: pur avendo fatto il ragazzo una precisa confessione, e pur essendosi richiesto al « fiscal que embiasse a Santo Bartolomeo in Galdo, y algunos lugares vecinos de Luchera para traer presos unos companeros que el dicho Poliarco havia nombrado, que andavan juntamente con su comitiva », « si executò la sentencia, sin haverse hecho esta diligencia »<sup>61</sup>.

In questo caso dunque, appellandosi anche alla procedura del 'modum belli', si volle agire contrariamente all'uso: invece di fare le dovute indagini, visto che ormai esisteva una precisa confessione, si volle agire tempestivamente. Perciò non solo si tralasciò qualsiasi indagine, ma non si tenne neanche conto della testimonianza dei due giovani indicati dal Poliarco quali suoi complici, il Martucio ed il Marinelo. Questi due infatti, pur essendo stati interrogati e « maltratados y atormentados... », avevano negato di « haver andato con el dicho Francisco Poliarco y en la dicha Comitiva »<sup>62</sup>.

Ma l'accusa più grave mossà ai magistrati fu quella di aver condannato il ragazzo « à muerte » solo « con una hora de termino », mentre solitamente si attendeva ventiquattro ore, proprio per poter fare le indagini preliminari, e di aver eseguito la « sentencia ... el mismo dia », per quanto l'« Abogado de Pobres » ne avesse dichiarato la « nullidad », senza « esperar las diligencias, que se havian ordenado respecto de los companeros »<sup>63</sup>.

Il giorno seguente, 23 luglio, quando il ragazzo, « despues de la Confession », aveva compreso che le cose si mettevano male, aveva ritrattato la confessione: ma era stato immediatamente « traydo en el Tribunal », dove il preside, « le dio con una campanilla en el pecho, con que le reduio à confessar todo lo havia dicho »<sup>64</sup>.

Ma egli non fu l'unico a dover subire questa seconda tortura: anche i due ragazzi, da lui citati quali suoi complici, il Martucio ed il Marinelo, portati nel « camarino del Preside », furono ulteriormente torturati, l'uno con « boffetones », tirate di capelli e la tortura « de las funicelas », l'altro con « una fune annudata », con cui gli furono dati « muchos golpes en la caveza », per cui cadde « entierra desattinado »<sup>65</sup>.

<sup>60</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 29v. (16 giu. 1631).

<sup>61</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 29 (16 giu. 1631).

<sup>62</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 27v. (16 giu. 1631).

<sup>63</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 27v. (16 giu. 1631).

<sup>64</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 28v. (16 giu. 1631).

<sup>65</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 30 (16 giu. 1631).

Da tutte queste testimonianze si può dunque ricavare che tanto l'imputato principale, quanto i due presunti complici, apparivano del tutto innocenti rispetto all'accusa di appartenere alla banda di un famoso bandito. Anzi, dagli atti del processo risulta evidente non solo l'innocenza del Poliarco, ma anche il tentativo della magistratura lucerina di formulare un'accusa a scopo di lucro. Il tentativo perpetrato dai magistrati lucerini era dunque quello di trovare una qualsiasi imputazione, tale da poter giustificare il loro operato, del tutto ingiusto nei confronti di quel povero giovane innocente, eppure giustiziato come il peggiore dei malfattori.

4. *Fasi processuali.* La prima seduta del 'processo agli Auditori di Lucera' si tenne nel Consiglio Collaterale il 14 nov. 1629. E già due giorni dopo al vicerè veniva inviata una lettera da Madrid per informarlo che uno zio dell'ucciso, il dottor Tommaso Poliarco, aveva appellato la sentenza presso il sovrano, per cui l'uditore della Dogana, Giuseppe de Herrera, ed il presidente Scipione Rovito avevano assunto le debite informazioni<sup>66</sup>.

Ma fin dall'inverno precedente si era discusso su questo « affare »: difatti il 21 febbraio 1629 era stata inviata al visitatore una lettera dall'uditore della Dogana, per informarlo delle indagini svolte segretamente su questa questione. L'uditore Herrera, dopo aver provato pienamente la responsabilità degli imputati, aveva saputo che il consigliere Diego Varela<sup>67</sup>, probabilmente d'accordo col visitatore d'Alarcon sulla colpevolezza dei magistrati lucerini, inspecial modo dello Strambone, aveva usato parole « demasiadas y poco cortes » nei riguardi dei reggenti del Collaterale Carlo Tapia, marchese di Belmonte, e Diego Lopez: perciò chiedeva al visitatore di informarlo su quanto sarebbe avvenuto nel processo: anzi ne chiedeva l'invio di una copia, una volta che fosse terminato<sup>68</sup>.

Perciò era stata chiesta l'imputazione di Diego Varela per l'« affare di Lucera » sia il 5 marzo<sup>69</sup> che il 16 nov. 1629<sup>70</sup>: e si era poi stabilito di sospenderlo dalle sue funzioni per tre mesi, e di redarguirlo severamente prima di riammetterlo alla Corte<sup>71</sup>. La questione ancora il 10 luglio 1630 veniva

<sup>66</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 437, f. 6v. (16 nov. 1629).

<sup>67</sup> Giudice della 4<sup>a</sup> rota del Sacro regio Consiglio (cfr. BNN., ms. X B 66, *Aggionte...*, cit., f. 17).

<sup>68</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 14, f. 35v. (21 feb. 1629).

<sup>69</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 436, f. 163 (5 mar. 1629).

<sup>70</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 14, f. 57 (16 nov. 1629).

<sup>71</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 437, f. 6v. (16 nov. 1629). Cfr. anche D. A. PARRINO, *Teatro eroico e politico de' governi de' vicerè del Regno di Napoli*

dibattuta, visto che si invitava il visitatore a fare un'inchiesta assai severa contro il Varela<sup>72</sup>; e lo stesso giorno era stata inviata una missiva al vicerè per chiedergli di prendere atto delle comunicazioni circa la sospensione del Varela: ma, notandosi che in quattro anni non si era giunti a capo di nulla, si era convenuto di aumentare il numero dei giudici, facendo votare anche quelli intervenuti<sup>73</sup>.

Questo primo procedimento contro il Varela mostrava già chiaramente l'orientamento della magistratura napoletana: qualunque magistrato, pur colpevole, non doveva mai essere incriminato; perciò veniva richiesta una severa punizione per chi osava mettere in discussione qualche esponente della sua 'casta'.

Durante la prima seduta processuale lo zio del ragazzo parlò dunque contro gli inquisiti; poi il fisco chiese che fosse fatta giustizia nei riguardi di quel povero innocente giudicato ingiustamente 'ad modum belli', pur essendo incensurato<sup>74</sup>. Infine si ebbero le votazioni dei magistrati intervenuti, da cui emersero tre diversi orientamenti: per Giovan Vincenzo Corcione e Scipione Rovito, entrambi presidenti della Regia Camera della Sommaria<sup>75</sup>, si doveva soprassedere ('supersedeatur') nei riguardi degli uditori, fintanto che « se vega l'esito dell'altri che se citano », cioè del mastrodatti, del segretario, dei testimoni della cattura e del fiscale<sup>76</sup>. Invece per i giudici Marc'Antonio Rossino, Tomaso Lottiero, Francesco Antonio Muscettola e Diego d'Osorio<sup>77</sup>, il presidente Diego Salinas<sup>78</sup>, i reggenti Giovanni Enriquez, marchese di Campie, e Carlo Tapia, marchese di Belmonte<sup>79</sup>, ed il visitatore — secondo il quale gli uditori non si potevano « excusar, si no, que lo hizieron por interes », per cui erano « en latissima culpa »<sup>80</sup> — si dovevano citare solo gli uditori (« citentur »)<sup>81</sup>, in quanto risultavano i maggiori colpevoli nei riguardi del Poliarco; anzi, il visitatore ricordava anche che la « confession » non era

---

*dal tempo di re Ferdinando il Cattolico fino al presente*, Napoli 1770, libro I, p. 409 (16 dic. 1629); BNN ms. X B 66, *Aggionte...*, cit., f. 39v. fine febbraio 1630).

<sup>72</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 14, ff. 73v.-74 (10 lu. 1630).

<sup>73</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 437, f. 114 (10 lu. 1630).

<sup>74</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, ff. 91v.-92v. (14 nov. 1629).

<sup>75</sup> BNN., ms. X B 66, *Aggionte...*, cit., f. 16v.

<sup>76</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, ff. 95v.-96 (14 nov. 1629).

<sup>77</sup> Della Vicaria Criminale (cfr. BNN., ms. X B 66, *Aggionte...*, cit., f. 17v).

<sup>78</sup> Della Regia Camera della Sommaria (cfr. *Aggionte...*, cit. f. 17).

<sup>79</sup> Del Consiglio Collaterale (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 16v.).

<sup>80</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 97v. (14 nov. 1629).

<sup>81</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 98v. (14 nov. 1629).

« espontanea »<sup>82</sup> e che « el proceder ad modum belli no quitta et Proceder de derecho... »<sup>83</sup>. Infine i consiglieri Giovan Francesco Sanfelice, Francesco de Ocampo<sup>84</sup> e Giovan Battista Apicella<sup>85</sup>, i giudici Francesco Balboa, Annibale Moles, Fabrizio Villano, Marco Maresca<sup>86</sup> ed Esguer ritenevano che non si doveva procedere contro gli uditori (« non procedatur »)<sup>87</sup> in quanto non poteva essere formulata nessuna imputazione nei loro confronti, poiché non avevano commesso nessun delitto<sup>88</sup>. Inoltre, il Maresca consigliava « per bona Política » di non andare cossì sottilmente investigando<sup>89</sup>; il Balboa sanciva « judici licet occidere impune »<sup>90</sup> (anche se poi questa affermazione gli avrebbe creato dei fastidi<sup>91</sup>); ed il Sanfelice insinuava che la « confessione... fu inventata e forgiata dal mastrodatti, che se la pigliò a peso suo de agiustarla... »<sup>92</sup>.

Lo schieramento delle posizioni era dunque chiaro fin dall'inizio: mentre il Corcione ed il Rovito consigliavano solo di soprassedere nei riguardi degli uditori, il visitatore, assieme ad un certo numero di giudici, al presidente Salinas ed ai reggenti Enriquez e Tapia, voleva che gli uditori fossero assolutamente citati in giudizio. Infine, i consiglieri Sanfelice, de Ocampo ed Apicella, assieme ad un altro gruppo di giudici, si battevano strenuamente perché non si procedesse in alcun modo contro gli uditori, per non creare un pericoloso precedente.

<sup>82</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 97v. (14 nov. 1629).

<sup>83</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 98 (14 nov. 1629).

<sup>84</sup> Entrambi Consiglieri assistenti nella Vicaria Criminale, oltre che Giudici della 4<sup>a</sup> rota del Sacro Regio Consiglio (cfr. *Aggionte...*, cit., ff. 16v.-17).

<sup>85</sup> Giudice della 1<sup>a</sup> rota del Sacro Regio Consiglio (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 16v.).

<sup>86</sup> Giudici della Vicaria Criminale (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17v.).

<sup>87</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 98v. (14 nov. 1629).

<sup>88</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 94v. (14 nov. 1629).

<sup>89</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 94 (14 nov. 1629).

<sup>90</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 93 (14 nov. 1629).

<sup>91</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 14, f. 71v. (10 lu. 1630); l'uditore della dogana Giuseppe de Herrera avvertiva il visitatore di aver scritto al vicerè perché si procedesse sollecitamente, chiedendogli anche delle informazioni sul giudice Balboa, il cui voto aveva fatto ritenere che non fosse dotato di quella « dottrina y modo que se require »: perciò gli aveva dato il permesso di sospenderlo, se il suo atteggiamento avesse causato lungaggini. Pochi giorni dopo (*ibid.*, libro 437, f. 126. 16 lu. 1630) il sovrano ed il Consiglio d'Italia esaminarono i voti, riscontrando anomalo quello del Balboa: perciò al visitatore veniva chiesto di fare ulteriori relazioni, se egli lo riteneva opportuno. Naturalmente, anche per il Balboa non ci sarebbero state serie conseguenze: ma le discussioni sul suo operato si ebbero nel Consiglio d'Italia a mo' di esempio.

<sup>92</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 93 (14 nov. 1629):

Nella successiva seduta, del mercoledì 5 dic. 1629, si ebbero varie testimonianze: l'uditore Crescentio accusava il suo collega de Angelis; il fiscale Campana accusava il preside Strambone; lo zio del ragazzo accusava tutti i magistrati lucerini; ed infine il fiscale Mastrillo riteneva colpevole solo il de Angfeliis<sup>93</sup>. Dopo l'esposizione di queste testimonianze, si procedette alle votazioni per decidere sul da farsi nei riguardi degli uditori. Le posizioni rimasero immutate: per il Rovito ed il Corcione, assieme agli aggiunti Pompeo Battaglino<sup>94</sup> e Giovan Luise Piscitello<sup>95</sup>, si doveva soprassedere; per il visitatore, il Tapia, l'Enriquez, il presidente Salinas ed i giudici Russino, Muscettola, Lottiero, Ossorio<sup>96</sup> — assieme agli aggiunti Giovan Francesco Capobianco<sup>97</sup> ed il presidente Pappacoda —, e cioè per la maggioranza, gli uditori dovevano assolutamente essere citati in giudizio<sup>98</sup>. Infine per il Sanfelice, il de Ocampo, l'Apicella, il Balboa, il Moles, il Villano, il Maresca, l'Esguer e l'aggiunto Ottavio Piccolellis<sup>99</sup>, non si doveva procedere contro gli uditori. Data la maggioranza di voti ottenuta dal secondo gruppo, si concluse che fossero convocati i « praeditti Bartolomeus de Angelis et Angelus de Crescentio olim Auditores Regiae Audientiae Capitanatae pro illis jnterrogandis in causa inquisitionis dicti Francisci Polianchi »<sup>100</sup>.

Durante la terza seduta, tenutasi il lunedì 26 agosto 1630, fu richiesto, e concesso, l'intervento della Vicaria<sup>101</sup>, per cui presenziarono anche i consiglieri Camillo del Pezzo<sup>102</sup> e Tomaso Carloval<sup>103</sup>, il presidente Matthias

<sup>93</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, ff. 123-124v. (5 dic. 1629).

<sup>94</sup> Uno dei presidenti della Regia Camera della Sommaria (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17).

<sup>95</sup> Giudice della 1<sup>a</sup> rota della Vicaria Civile (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17v): questi anzi ribadiva che « mai sono stati condannati li giudici » (ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, fol. 129v., 5 dic. 1629).

<sup>96</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 131 (5 dic. 1629).

<sup>97</sup> Giudice della 2<sup>a</sup> rota della Vicaria Civile (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17v.).

<sup>98</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 131 (5 dic. 1629).

<sup>99</sup> Giudice della 3<sup>a</sup> rota del Sacro Regio Consiglio (cfr. *Aggionte...*, cit., ff. 16v.-17): anch'egli ribadiva: « sempre si devono difendere li giudici » (ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 130v., 5 dic. 1629).

<sup>100</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 19, f. 131 (5 dic. 1629).

<sup>101</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 20, ff. 117-118v. (26 ag. 1630): intanto il 9 aprile dello stesso anno il Collaterale aveva deliberato già l'assoluzione nel sindacato del preside Strambone, benché il processo fosse ancora in corso (cfr. ASN., *ibid.*, f. 78v. e P. L. ROVITO, *Syndicatus...*, cit., p. 536).

<sup>102</sup> Consigliere della 4<sup>a</sup> rota del Sacro Regio Consiglio (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17).

<sup>103</sup> Consigliere della 3<sup>a</sup> rota del S.R.C. (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17).



Casanatte<sup>104</sup> e Giovanni Cioffo<sup>105</sup> — tutti giudici della Gran Corte della Vicaria —, come aggiunti dati dal vicerè<sup>106</sup>. Dopo che essi, nella seduta del lunedì 2 sett. 1630, ebbero discusso a lungo su tutta la faccenda<sup>107</sup>, il Rovito, assieme al visitatore, ormai su posizioni meno rigide cominciò ad incolpare il mastrodatti, come imputato principale<sup>108</sup>. Perciò fu poi concluso « quod respectu Actuary defensiones intus — doveva essere citato in giudizio —, respectu Presidi deponet et à rispetto del fiscale Campana et Auditor de Angelis che vengano subito e se le accusi la plegeria »<sup>109</sup>, cioè dovevano pagare una somma sul tipo delle attuali cauzioni.

Da questo momento l'orientamento andava sensibilmente mutando: coloro che, assieme al visitatore, erano stati i più convinti sostenitori di una punizione esemplare, ora assumono un atteggiamento più conciliante. Anzi, il Rovito, assecondato dal visitatore — che lo indica quale colpevole principale<sup>110</sup> — comincia ad individuare nel mastrodatti il 'capro espiatorio', reo, secondo il presidente, per non aver trascritto le deposizioni in modo esatto<sup>111</sup>.

Il giovedì 6 feb. 1631. nel corso della quinda seduta, il consigliere Carloval lesse una lunga relazione sugli avvenimenti del 1627: quindi il fisco chiese l'arresto per tutti gli imputati; ed infine si procedette alle votazioni<sup>112</sup>. Si decise dunque: « infra viginti dies Procurator fisci procuret repetitionem testium, et interim Preses, Auditores et fiscales praestent cautionem untiarum cento de tenendo palatium M.C.V. loco carceris »; allo stesso tempo, si dovevano far venire i testimoni in Napoli, per cui bisognava scrivere al principe di Sansevero perché ne accelerasse la procedura<sup>113</sup>.

Nella penultima seduta, dibattutasi il mercoledì 4 giu. 1631, mentre il Carloval ed il Cioffo chiedevano l'arresto del colpevoli — « defensiones per palatium » —<sup>114</sup>, il Casanatte ed il del Pezzo ribadivano che contro gli uditori non poteva essere provato nulla<sup>115</sup>. Perciò il Rovito chiese solo di

<sup>104</sup> Presidente della Regia Camera della Sommaria (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17).

<sup>105</sup> Giudice della 1<sup>a</sup> rota della Vicaria Civile (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17v.).

<sup>106</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 20, f. 118v. (26 ag. 1630).

<sup>107</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 20, ff. 126v.-127v. (16 ag. 1630).

<sup>108</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 20, ff. 128-128v. (26 ag. 1630).

<sup>109</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 20, f. 128v. (26 ag. 1630).

<sup>110</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 20, f. 128 (2 sett. 1630).

<sup>111</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 20, f. 128 (2 sett. 1630).

<sup>112</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 22, f. 83 (6 feb. 1631).

<sup>113</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 22, f. 84v. (6 feb. 1631).

<sup>114</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 22 (4 giu. 1631).

<sup>115</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, ff. 22v.-23 (4 giu. 1631).

ascoltare le parti, per cui il Tapia ordinò di prendere il libro dei voti, per esaminarli <sup>116</sup>.

Il 6 giu. 1631 si tenne la seduta conclusiva. Il Carloval lesse dapprima una relazione completa degli avventimenti del 22 e 23 luglio 1627 <sup>117</sup>, ribadendo che la sentenza nei confronti del Poliarco era stata « injusta y mas la execucion », perchè non erano stati interpellati i testimoni <sup>118</sup> ed inoltre il ragazzo era minorene e per di più chiaramente innocente <sup>119</sup>. Quindi riferì i misfatti dell'avvocato fiscale e dell'uditore Bartolomeo de Angelis <sup>120</sup>, insinuando anche che « el Preside, y Auditores por diniero haviessen hacho este agravio <sup>121</sup>. Infine concluse che si dovevano dare le « defensiones per palatium omnibus », e cioè che dovevano essere tutti arrestati <sup>122</sup>. Invece il Cioffo ed il Tapia chiedevano le « defensiones intus » solo per gli uditori <sup>123</sup>; mentre il presidente Casanatte ed il consigliere del Pozzo erano d'accordo nel non procedere nei riguardi del preside e nell'assolvere gli uditori per insufficienza di prove <sup>124</sup>. Infine, il Rovito concluse che si doveva procedere solo contro il mastrodatti, la cui trascrizione degli atti non risultava veritiera: agli uditori si poteva imputare forse solo la negligenza di non aver atteso i testimoni da San Bartolomeo in Galdo; perciò egli concordava con le decisioni del Casanatte e del del Pezzo <sup>125</sup>. Al termine di questo lungo dibattito il visitatore, ancora speranzoso di ottenere tramite il vicerè Monterey <sup>126</sup>

<sup>116</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 23 (4 giu. 1631).

<sup>117</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, ff. 27v.-28v. (16 giu. 1631).

<sup>118</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 27v. (16 giu. 1631).

<sup>119</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 28 (16 giu. 1631).

<sup>120</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, ff. 28v.-29 (16 giu. 1631).

<sup>121</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, ff. 30v.-31 (16 giu. 1631).

<sup>122</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 31v. (16 giu. 1631).

<sup>123</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 31v. (G. Cioffo) e ff. 33v-34 (C. Tapia) (16 giu. 1631).

<sup>124</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, ff. 31v.-32v. (16 giu. 1631).

<sup>125</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 33.

<sup>126</sup> Cfr. *Parlamenti di Napoli*, ms. cit.: al vicerè don Ferdinando Afan de Ribera Enriquez, duca d'Alcalà, giunto in Napoli, a Posillipo, il giovedì 26 luglio 1629 (vol. VI; f. 143v.) che aveva preso possesso della sua carica il 16 agosto dello stesso anno, alle ore 23 (vol. VI, f. 164), era successo don Ernan de Guzman Zuñica y Fonseca, conte di Monterey y Fuentes, il 14 maggio 1631, mercoledì (vol. VI, ff. 176-177). Cfr. anche le *Aggionte....* cit.: il duca d'Alcalà era giunto a Napoli a fine luglio 1629 (f. 2) prendendo possesso della carica il 17 luglio dello stesso anno (f. 8); a questi era poi successo, il 14 mag. 1631, il conte di Monterey (f. 100). Cfr. anche D. A. PARRINO, *Teatro....*, cit., libro I, p. 405: l'Alcalà aveva preso possesso della carica il 17 agosto 1629 ed il Monterey (libro II, p. 2) lo aveva sostituito

un donativo straordinario di almeno 600.000 ducati, richiesto per finanziare le guerre spagnole<sup>127</sup>, « estubo con mucha atencion en todo, y no hablo palabra »; perciò fu stabilito « Non procedatur contra Presidem — assoluzione con formula piena — et Auditores et fiscalis habilitentur in forma — assoluzione per insufficienza di prove — »<sup>128</sup>.

5. *Conclusioni.* Già il compilatore delle *Aggionte...*, al momento della partenza del visitatore Francesco d'Alarcon, il lunedì 15 sett. 1631, nel riferire che il visitatore aveva portato con sè i processi intentati ai ministri nel corso del suo mandato, mostrava il suo scetticismo sulla validità di questa visita che, a suo parere, sarebbe stata « come l'altre »: ed infatti anch'essa doveva servire solo per rastrellare la maggior quantità possibile di denaro per la monarchia spagnola, non certo per punire i magistrati colpevoli di corruzione o abuso di potere o altro<sup>129</sup>.

L'Alarcon proprio in questa occasione aveva ricevuto delle precise istruzioni su questa 'faccenda', con l'incarico di agire molto severamente<sup>130</sup>: perciò avrebbe dovuto fare delle inchieste specifiche sulla corruzione dei magistrati napoletani, non solo su questioni finanziarie, ma in special modo su questioni ben più gravi, come l'abuso di potere nei confronti del Poliarco. Anzi, per questo delitto egli aveva avuto degli ordini precisi dal sovrano, in quanto uno zio del ragazzo, il dottor Tomaso Poliarco, nella speranza di ottenere giustizia, si era rivolto direttamente a Madrid<sup>131</sup>.

---

il 14 agosto 1631. Cfr. infine G. CONIGLIO, *I vicerè spagnoli di Napoli*, Napoli 1967; il duca di Alcalà entrò in Napoli il 17 agosto 1629 (p. 219) ed il Monterey il 14 mag. 1631 (p. 234).

<sup>127</sup> In verità, ancora a metà agosto 1633 (cfr. *Aggionte...*, cit. ff. 152v.-153) il Cardinale Infante chiedeva al vicerè 600.000 ducati straordinari per le guerre in corso a Milano (ottenuti prontamente tramite una nuova 'gabella' sulla farina, f. 153v.). Cfr. anche *Parlamenti di Napoli*, ms. cit., vol. VII: questo 'donativo straordinario' fu confermato nelle conclusioni del Parlamento Generale convocato dal Monterey il 31 gennaio 1631 (f. 1) in cui (f. 29) si stabiliva « Che si servisse Sua Maestà de' un milione et 200 mila ducati del servitio ordinario da pagarsi in dui anni in 6 terze dal Popolo et Baroni d'un altro milione et duicento mila docati da pagarsi in quattro anni, et di più d'un altro donativo straordinario di docati setticento milia da pagarsi due parte da Popoli et una da Baroni per una volta tanto in questo anno 1636 conforme et con le conditioni et clausole nel voto del Gen. Marchese del Vasto come in quello sta registrato... ».

<sup>128</sup> ASN., *Coll. Not.*, vol. 24, f. 34 (16 giu. 1631).

<sup>129</sup> *Aggionte...*, cit., f. 104.

<sup>130</sup> G. CONIGLIO, *Le visite...*, cit., p. 67 sgg.

<sup>131</sup> AGS., *Secr. Prov.*, libro 437. f. 6v. (16 nov. 1629).

Perciò fin dall'inizio il visitatore si era prodigato non poco per raggiungere risultati apprezzabili. E così nelle prime sedute processuali si era mostrato ben deciso a voler andare fino in fondo, motrandosi intransigente. Ma col passar del tempo, come era accaduto ai suoi predecessori, e come sarebbe avvenuto anche in seguito<sup>132</sup>, egli si era reso conto che se avesse mantenuto il suo atteggiamento rigido, non avrebbe più potuto richiedere alcun sovvenzionamento, nè ordinario, nè straordinario. Difatti i magistrati, legati alla nobiltà cittadina, preposta al compito di raccogliere i fondi da destinarsi alla corona spagnola, non avrebbero certo collaborato al buon esito di tale raccolta, se qualcuno della loro 'casta' fosse stato incriminato, creando così un pericoloso precedente.

Perciò nella consulta della «Junta de Visitas», tenuta dall'Alarcon in Spagna il 22 ott. 1640, il duca di Salsa Giovan Vincenzo Strambone sarebbe stato condannato solo per un piccolo delitto, del tutto estraneo a questo processo — l'aver arrendato gli emolumenti delle carceri per trenta ducati al mese<sup>133</sup>. Ma, uscito indenne dal processo ben più grave degli 'Auditori di Lucera', avrebbe continuato tranquillamente la sua ascesa politica, divenendo 'sindaco' del Parlamento Generale convocato dal vicerè conte di Monterey il 31 gennaio 1636<sup>134</sup> nonché esponente dello stesso Consiglio Collaterale, il 29 luglio dello stesso anno<sup>135</sup>: anzi, dopo essere stato nominato preside della Provincia di Principato Ultra, sarebbe addirittura morto «per servizio di Sua Maestà Cattolica» durante i tumulti di Ariano, nel 1648, facendo così ottenere al figlio Andrea l'esenzione dalla presentazione del relevio<sup>136</sup>.

Gli unici ad essere condannati specificamente a Madrid per l'«affare di Lucera» sarebbero stati gli uditori Angelo de Crescenzo e Bartolomeo de Angelis, già assolti in Napoli per insufficienza di prove: ma essi, pur essendo stati condannati nella Consulta del 30 giugno 1643 per aver maltrattato un prigioniero, avrebbero avuto pene miti, consistenti solo in multe, di cui si sarebbero ben presto potuti rifare, quando avessero commesso qualche altro abuso<sup>137</sup>.

In definitiva, questo «processo di Lucera», durato ben tre anni, mostra il dissidio della classe dirigente napoletana, schierata in due gruppi: quello

<sup>132</sup> G. CONIGLIO, *Le visite...*, cit.

<sup>133</sup> G. ZARILLI, *Le visite...*, cit. p. 141.

<sup>134</sup> *Parlamenti di Napoli*. ms. cit., vol. VII f. 30.

<sup>135</sup> Cfr. nota 27.

<sup>136</sup> Cfr. nota 28.

<sup>137</sup> G. ZARILLI, *Le visite...*, cit., p. 142.

appartenente anche alla nobiltà napoletana di 'Seggio', che tentava di accrescere sempre più le proprie prerogative; e quello del 'nuovo patriziato urbano', trasformatosi in una agguerrita 'nobiltà di toga' — secondo il D'Agostino<sup>138</sup> — sempre alla ricerca del modo migliore per contrastare i tentativi di ampliamento delle prerogative, perpetrati dalla nobiltà di 'Seggio'. Non bisogna però dimenticare che questa nobiltà di 'toga' era divisa al suo interno in varie fazioni, i cui esponenti, a loro volta potevano essere legati ad alcuni esponenti della nobiltà di 'Seggio', o potevano farne direttamente parte. Perciò in questa circostanza solo una parte della magistratura avrà voluto contrastare il preside Strambone; altri invece avranno fatto fronte comune proprio per sancire il principio dell'intoccabilità della 'casta' magistratuale.

In sostanza, nel « processo lucerino » si scorge la denuncia di un avvocato di provincia, Tommaso Poliarco, che ha ascoltato perfino a Madrid non solo perché zio dell'imputato ma soprattutto perché portavoce di un episodio increscioso in cui era stato coinvolto lo Strambone, un esponente della magistratura napoletana, che faceva parte anche della nobiltà di 'Seggio'. L'intervento del governo spagnolo in un primo momento è tempestivo, per cui viene inviato il visitatore d'Alarcon col preciso scopo di punire i magistrati colpevoli, non tralasciando di svolgere le sue normali funzioni. Ma attraverso le varie fasi delle sedute processuali svoltesi nel Collaterale si assiste ad un cambiamento di posizioni. Il visitatore finisce col soprassedere dal far giustizia, proprio per poter ottenere quanto richiesto di « straordinario » per il finanziamento delle guerre spagnole. Egli vuole mantenersi in buoni rapporti con la nobiltà di 'Seggio', che mostra un'effettiva potenza in special modo nelle questioni finanziarie; e nello stesso tempo non vuole inimicarsi la magistratura napoletana. Perciò lascia cadere l'accusa nei confronti degli uditori e nello stesso tempo vanifica l'azione perpetrata contro il supremo magistrato lucerino, esponente peraltro della nobiltà del 'Seggio' di Nido.

I magistrati avversari della nobiltà, dal canto loro, se non sono riusciti ad umiliare un esponente della nobiltà cittadina, vedono però sancito il principio che un esponente della loro « casta », pur colpevole, non deve essere sottoposto a giudizio.

Nel groviglio delle varie posizioni contrastanti della classe dirigente si salvavano così gli interessi delle singole categorie, a detrimento di una effettiva giustizia, in nome della quale, invece, tutti si erano sollevati, seppure per vari motivi.

MARIA SIRAGO

<sup>138</sup> G. D'AGOSTINO, *Parlamento...*, cit., p. 150.

## APPENDICE

COMPOSIZIONE DELL'UDIENZA DI LUCERA NELL'OTTOBRE 1629<sup>139</sup>

PRESIDE	Giovan Vincenzo Strambone, duca di Salza.
UDITORI	Angelo Crescentio, Bartolomeo de Angelis.
AVVOCATO FISCALE	Giovan Maria Campana.
MASTRODATTA	Francesco Agrisano.
SEGRETARIO	Leandro Baccalaro.

COMPOSIZIONE DEI PRINCIPALI TRIBUNALI  
NAPOLETANI NELL'OTTOBRE 1629CONSIGLIO COLLATERALE<sup>140</sup>

VICERÈ	Fernando Afan de Ribera Enriquez, duca di Alcalà.
REGGENTI	Carlo Tapia, marchese di Belmonte. Giovanni Enriquez, marchese di Campi. Diego Lopez.
SEGRETARIO DEL REGNO	Giovan Angelo Barile, duca di Caivano.
SEGRETARIO DI GIUSTIZIA	Antonio de Herrera.
SEGRETARIO DI GUERRA	Antonio di Laredo.

SACRO REGIO CONSIGLIO<sup>141</sup>

PRESIDENTE	Pietro Giordano Orsino.
CONSIGLIERI	1 <sup>a</sup> ROTA Felice di Gennaro. Francesco Savio. Giovan Battista Apicella. Andrea Provenzale. Diego Bernardo Soto (?).

<sup>139</sup> Cfr. ASN., *Coll. Not.*, sedute del Processo agli Auditori di Lucera, vol. 19, ff. 91v.-98v.; ff. 123v.-131v.; vol. 20. f. 118v.; ff. 126-128; vol. 22, ff. 83-84v.; vol. 24 ff. 22-23 e ff. 27v.-33.

<sup>140</sup> Cfr. *Aggionte...*, cit., f. 16v.; per gli uffici in generale, cfr. anche R. PESCIONE, *Corti...*, pp. 229-239.

<sup>141</sup> Cfr. *Aggionte...*, cit., ff. 16v.-17; cfr. anche R. PESCIONE, *Corti...*, cit., pp. 189-227.

2 <sup>a</sup> ROTA	Pietr'Antonio Caravita. Tomaso de Franchis. Flaminio de Costanzo. Giuseppe Brandolino. Francesco Salazar (?).
3 <sup>a</sup> ROTA	Gregorio Angulo. Marcello Marciano. Ottavio Piccolellis. Andrea di Gennaro. Diego Mendieta (?). Tomaso Carleval.
4 <sup>a</sup> ROTA	Giovan Francesco Sanfelice Scipione Teodoro. Alonzo Vargas. Diego Varela. Camillo del Pezzo. Francesco d'Ocampo.

REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA <sup>142</sup>

LUOGOTENENTE	Berardino Montalvo, marchese di San Giuliano.
PRESIDENTI	Scipione Rovito. Diego Salines. Giovan Vincenzo Corcione. Pompeo Battagliano. Matthias Casanatte. Claudio Blanditio (non togato). Fabio Galeota
AVVOCATO FISCALE	Jacomo Salerno.
PROCURATORE FISCALE	Francesco Bolino.
SEGRETARIO	Marc'Antonio de Simone.
RAZIONALI	Ascanio Caputo. Francesco Giodice. Gian Giacomo Mercurio. Giovan Simone d'Urso. Ferrante Ametrano. Francesco Sances. Tomaso Tovellado (?). Giovan Battista Accetto. Francesco Vallaro. Giovan Vittorio Coppola. Pietro Palombera.
DECANO	

<sup>142</sup> Cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17; cfr. anche R. PESCIONE, *Corti...*, cit., pp. 139-156.

Luca Laudato  
 Francesco Alchimia (?).  
 Fabrizio Gennamo.  
 Giovan Francesco Porta.  
 Scipione Cacciottolo.

VICARIA <sup>143</sup>:

## VICARIA CRIMINALE

REGGENTE  
 CONSIGLIERI

Alonso di Cardines <sup>144</sup>  
 Giovan Francesco Sanfelice.  
 Francesco d'Ocampo.  
 Francesco Antonio Muscettola.  
 Fabrizio Villano.  
 Diego de Matta d'Haro <sup>145</sup>.  
 Marc'Antonio Rossino.  
 Tomaso Lettiero.  
 Francesco Antonio d'Alarcon (Visitatore  
 Generale).  
 Diego d'Ossorio.  
 Ferrante Sgherra.  
 Giulio Mastrillo.  
 Carlo Ardizzone.

AVVOCATO FISCALE  
 PROCURATORE FISCALE

VICARIA CIVILE <sup>146</sup>I<sup>a</sup> ROTA

Giovan Luise Piscitello.  
 Giovanni Cioffo.  
 Marco Maresca <sup>147</sup>.

II<sup>a</sup> ROTA

Francesco Merlino.  
 Giuseppe Herrera.  
 Giovan Francesco Capobainco.  
 Francesco Sesto.  
 Geromino Salamanca.  
 Giovanni Natale de Platta.  
 Gamboa.

PRECETTORE  
 AUDITOR DI CAMPO  
 COMMISSARIO DI CAMPAGNA  
 SEGRETARIO

<sup>143</sup> Cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17v.; cfr. anche R. PESCIONE, *Corti...*, cit., pp. 77-117.

<sup>144</sup> Cfr. D. A. PARRINO, *Teatro...*, cit., I, I, p. 406.

<sup>145</sup> « Posto in luogo del Maresca, levatolo de moto proprio il vicerè e mandato nella Vicaria Civile », cfr. *Aggionte...*, cit., f. 17v.

<sup>146</sup> Cfr. nota 143.

<sup>147</sup> Il Maresca, poiché il Matta d'Haro morì il 7 ottobre 1629, tornò alla Vicaria Criminale il 9 ottobre seguente (cfr. *Aggionte...*, cit., f. 18).